

Bruxelles, 15 gennaio 2026  
(OR. en)

5374/26

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2026/0002 (NLE)

---

---

TRANS 19

## PROPOSTA

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 gennaio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 5 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato che adotta il suo regolamento interno

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 5 final.

---

All.: COM(2026) 5 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 14.1.2026  
COM(2026) 5 final

2026/0002 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato che adotta il suo regolamento interno**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus<sup>1</sup> (di seguito "protocollo") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di tale comitato che adotta il suo regolamento interno.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo Interbus e il suo protocollo relativo ai servizi regolari di trasporto**

Obiettivo dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus<sup>2</sup> (di seguito "accordo Interbus") è provvedere ad una liberalizzazione armonizzata di alcuni servizi internazionali occasionali effettuati con autobus. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. L'Unione europea è parte contraente dell'accordo<sup>3</sup> insieme alla Repubblica d'Albania, al Principato di Andorra, alla Bosnia-Erzegovina, alla Repubblica di Moldova, al Montenegro, alla Repubblica di Macedonia del Nord, alla Repubblica di Serbia, alla Repubblica di Turchia, all'Ucraina e al Regno Unito.

Il protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "protocollo") amplia l'ambito di applicazione dell'accordo Interbus mediante l'applicazione di disposizioni che stabiliscano le procedure per i servizi regolari e i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione. Il protocollo è entrato in vigore il 1° ottobre 2024 per l'Unione europea<sup>4</sup>, la Repubblica di Moldova e la Bosnia-Erzegovina. La Repubblica d'Albania, il Regno Unito e l'Ucraina hanno successivamente ratificato il protocollo con efficacia, rispettivamente, dal 1° marzo 2025, dal 1° aprile 2025 e dal 1° maggio 2025.

#### **2.2. Il comitato misto istituito dal protocollo**

Al fine di agevolare la gestione del protocollo l'articolo 18, paragrafo 1, del medesimo, istituisce un comitato misto. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo gli articoli 23 e 24 dell'accordo Interbus sono applicabili mutatis mutandis a tale comitato misto.

#### **2.3. L'atto previsto del comitato misto istituito a norma del protocollo**

Nella sua prossima riunione, il comitato misto istituito a norma del protocollo sarà chiamato ad adottare una decisione che adotta il suo regolamento interno.

La finalità dell'atto previsto è agevolare la gestione di tale protocollo.

---

<sup>1</sup> GU L 122 del 5.5.2023, pag. 3.

<sup>2</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

<sup>3</sup> Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2023/911 del Consiglio, del 28 settembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 122 del 5.5.2023, pag. 1).

Il regolamento interno previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo Interbus (applicabile in virtù dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo), il quale prevede che il comitato misto adotti il suo regolamento interno.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

Il regolamento interno previsto agevolerà la gestione del protocollo. Il regolamento interno mira a stabilire, in particolare, le regole relative al segretariato e alle riunioni del comitato misto.

L'adozione di tale regolamento interno del comitato misto è coerente con la politica dei trasporti dell'UE, in quanto agevolerà notevolmente l'applicazione del protocollo.

A fini di coerenza, il regolamento interno del comitato misto istituito a norma del protocollo dovrebbe corrispondere strettamente, con i necessari adeguamenti, a quello del comitato misto istituito a norma dell'accordo Interbus<sup>5</sup>.

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dovrebbe pertanto sostenere l'adozione del regolamento interno previsto, sulla base del progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Poiché l'Unione europea è parte del protocollo, la questione rientra nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*<sup>6</sup>.

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dal protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del protocollo, in combinato disposto con l'articolo 24, paragrafo 3, dell'accordo Interbus.

---

<sup>5</sup> GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38.

<sup>6</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **4.2. Base giuridica sostanziale**

### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica comune dei trasporti nel settore del trasporto stradale.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 91 TFUE.

## **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

## **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto adotterà il suo regolamento interno e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) riguardante i servizi internazionali regolari e i servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus in riferimento al progetto di decisione n. x/xxxx di tale comitato che adotta il suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2002/917/CE del Consiglio<sup>7</sup> l'Unione ha concluso l'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "accordo Interbus"), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2003.
- (2) Con decisione (UE) 2023/911 del Consiglio<sup>8</sup> l'Unione ha concluso il protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (di seguito "protocollo") dell'accordo Interbus, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2024.
- (3) A norma dell'articolo 23, paragrafo 3, dell'accordo Interbus, applicabile in virtù dell'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo, il comitato misto deve adottare il suo regolamento interno.
- (4) Nella sua prossima riunione, il comitato misto istituito a norma del protocollo è chiamato ad adottare una decisione che adotta il suo regolamento interno.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione che detto comitato dovrà adottare vincolerà l'Unione.
- (6) L'adozione del regolamento interno del comitato misto agevolerà l'applicazione del protocollo. Tale regolamento interno dovrebbe corrispondere strettamente, con i necessari adeguamenti, al regolamento interno del comitato misto istituito a norma dell'accordo Interbus<sup>9</sup>,

---

<sup>7</sup> GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11.

<sup>8</sup> GU L 122 del 5.5.2023, pag. 1.

<sup>9</sup> GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prossima riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del protocollo relativo ai servizi internazionali regolari e ai servizi internazionali regolari specializzati di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus dell'accordo Interbus per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

I rappresentanti dell'Unione in sede di comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto relativa all'adozione del suo regolamento interno senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*